

Legge regionale 14 gennaio 1975 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.**

### **Art. 33**

Le somme assegnate a ciascun ente ospedaliero saranno erogate subordinatamente agli accreditamenti dello Stato sul << Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >> in quote bimestrali, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità di concerto con l' Assessore alle finanze.

I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite ai singoli enti a norma dei precedenti articoli 31, secondo comma, e 32.

(1)(2)

Note:

**1** Secondo comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 44/1977

**2** Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010